

## **Sul caso Cossiga e sul metodo picconatorio**

*In «Forum di Quaderni costituzionali», 05/06/2002*

*([http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre\\_2006/377.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/377.pdf))*

La questione: si può dimettere un senatore a vita e di diritto? non doveva essere posta. Sia che si valorizzi il principio generale di diritto pubblico secondo cui tutti gli uffici sono rinunciabili quale che sia l'origine - nomina, elezione, ope legis o di diritto - (e ciò in base a una elementare esigenza di libertà del titolare della carica); sia che si utilizzi la lettera del "salvo rinuncia" dell'art. 59, primo comma, Cost. interpretato come inclusivo anche della rinuncia successiva ed enunciato proprio per i senatori di diritto e a vita già Presidenti della Repubblica, la conclusione non può che essere una: anche in tema di dimissioni, per i senatori di diritto vale il diritto comune che si applica a tutti i senatori, elettivi, di nomina presidenziale e di diritto. Si può aggiungere che abdicano i re (da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele III); che si dimettono i Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga sia pure con un breve anticipo sulla scadenza della carica); che hanno abbandonato l'ufficio di governatore della Banca d'Italia, conferito senza limiti di tempo, Paolo Baffi e Guido Carli; che si può rinunciare alla stessa cittadinanza. La soluzione corretta era già stata affermata in epoca non sospetta, cioè in anni lontani (cfr. V. Di Ciolo in Riv. trim. dir. pubblico, 1968, pag. 556 e segg.). Del resto nella stessa Assemblea Costituente gli onn. Lucifero e Codacci Pisanelli avevano dichiarato che in un regime di libertà non occorreva consacrare il diritto dei cittadini di rinunciare ad una carica (Atti seduta 9 ottobre 1947, pag.1042). D'altra parte chi esclude il diritto o la facoltà di dimissione non riflette sulle conseguenze paradossali di questa soluzione: lo status di senatore per gli ex Presidenti della Repubblica (o Presidenti emeriti) si trasformerebbe in un vincolo assoluto, una specie di obbligo incondizionato, una sorta di "condanna" a rimanere nella composizione del Senato, anche quando, per i più disparati motivi, si volesse uscirne: una specie di ordine sacro di derivazione sacramentale (*tu es sacerdos in aeternum*). Ma nell'organizzazione dello Stato non ci sono sacramenti: e nemmeno situazioni particolarissime come quelle dei principi reali (membri di diritto del Senato regio). E' evidente che costoro potevano uscire dal Senato solo abbandonando lo status di principe; il che si verificò appunto quando Amedeo di

Savoia, Duca d'Aosta, acquisita la cittadinanza spagnola e perduta quella italiana, fu re di Spagna dal 1870 al 1873.

Ma allora, si potrebbe dire, lo status del senatore di diritto e a vita non comporta alcuna differenza rispetto agli altri senatori? In effetti qualche differenza c'è: si omette (a torto o a ragione) per gli ex Capi di stato la verifica dei poteri da parte della Giunta per le elezioni: e, soprattutto, è possibile degradare incompatibilità che altrimenti sarebbero assolute a meramente funzionali. Classico il precedente del senatore di diritto e a vita Enrico De Nicola, che fu nominato giudice costituzionale nel 1955 e poi eletto Presidente della Corte: De Nicola restò sospeso dalle funzioni senatoriali, che riassunse dopo un breve periodo, a seguito di irrevocabili dimissioni dalla Presidenza e dalla carica di giudice. Una situazione simile a quella degli ex Presidenti italiani è propria degli ex Presidenti francesi che, usciti di carica, diventano membri di diritto del Conseil constitutionnel. Si è ironizzato un po' su questa "maison de retraite" prevista per gli ex Capi di Stato dalla costituzione gollista, con relativo trattamento economico: anche qui si è verificata una incompatibilità funzionale quando Giscard D'Estaing fu rieletto deputato. Ma in generale, salvo Coty, gli ex Presidenti preferiscono non esercitare le funzioni di membro del Conseil, senza arrivare alle dimissioni.

Dunque, chiudendo su questo punto, è ben strano voler negare, magari per sfuggire ad una incresciosa discussione in Senato, il diritto di Cossiga di dimettersi da senatore, ritenendo le sue dimissioni "inesistenti" o irricevibile la lettera al Presidente del Senato con cui egli si dimette "irrevocabilmente" da senatore. Oltretutto si rischierebbe di offendere Cossiga, libero docente di diritto costituzionale a giudizio di una Commissione presieduta da Costantino Mortati. Naturalmente si dovrà accertare se di fronte a molteplici inviti alla desistenza, l'irrevocabilità verrà mantenuta fino in fondo: mai come in questi casi vale il *respice finem*. Sempre De Nicola si era dimesso da Capo Provvisorio dello Stato il 25 giugno 1947, per le sue condizioni di salute che avrebbero impedito "in modo assoluto" l'ulteriore esercizio delle funzioni presidenziali: ma, a seguito della sua rielezione da parte della Assemblea Costituente, le dimissioni rimasero senza effetto. Comunque, per carità, non troviamo una regola ad hoc per il caso Cossiga, che, poi, costituirebbe precedente.

E qui, per connessione soggettiva, mi sia consentita una postilla sul del metodo picconatorio, che ha caratterizzato tante esternazioni del biennio finale nel settennato

cossighiano. Quel metodo era censurabile allora e non è certo accettabile oggi, specie se è usato per aggredire chi ricopre la più alta carica della Repubblica. Inoltre quel metodo ha provocato a suo tempo danni seri alle nostre istituzioni. Cossiga aveva intuito nel 1991, e gliene va dato atto, che il sistema politico e istituzionale italiano era destinato ad una crisi molto grave. Non conosciamo ancora alcuni eventi o non-eventi di quel biennio cruciale, ma siamo in grado fin da ora di dire che le denunce del Quirinale non giunsero a promuovere né un cambiamento della forma di governo, né, più modestamente e realisticamente, una modifica delle leggi elettorali (quantomeno nel senso di ridurne l'eccessivo proporzionalismo). Ma le esternazioni di Cossiga sviarono l'attenzione dei politici dai grandi temi che il messaggio alle Camere del 1991 aveva pure evocato, anche se con prospettive alquanto confuse: il "polverone" non favorì un serio approfondimento dei problemi istituzionali e delle possibili uscite di sicurezza. Certo, le responsabilità più gravi pesano sugli esponenti dei maggiori partiti: ma l'atmosfera surriscaldata dal metodo delle picconate e delle ritorsioni altrui (tentativi di impeachment) divertì - nel senso di deviare - il mondo politico da più impegnative riflessioni e decisioni.

In ogni caso va tenuto presente l'oraziano "est modus in rebus". Si può, si deve, se necessario, criticare severamente l'operato o il non operato del Presidente della Repubblica, dei collegi giudicanti e dei singoli magistrati (anche se la questione delle intercettazioni indirette era già sorta durante la presidenza Scalfaro a proposito di una comunicazione in cui interveniva lo stesso Capo dello Stato; cfr. la risposta del Ministro Flick ad una interrogazione Cossiga); ma è necessario farlo con uno stile che non oscuri il merito dei "veri" problemi. Questa volta, come in altre occasioni, del modus di Orazio, purtroppo, non abbiamo trovato nemmeno l'ombra.

*Post scriptum.* Il 4 giugno il Presidente Pera e la Conferenza dei capigruppo del Senato hanno dichiarato "ammissibili" le dimissioni del sen. Cossiga.